



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Cassia, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 133/2019 promossa da:

~~Questa SRL~~, con l'avv.to ~~[REDACTED]~~

OPPONENTE

contro

~~[REDACTED]~~, con l'avv.to FIORE FRANCESCA FEDERICA MARGHERITA

OPPOSTO

Fatto e diritto

1. Rilevato che ~~Questa SRL~~ con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo conveniva in giudizio ~~[REDACTED]~~ rassegnando le seguenti conclusioni "*Ritenere e dichiarare errato ed illegittimo il Decreto Inguntivo n. 3491/2018 opposto, e per l'effetto ritenere e dichiarare che la somma effettivamente dovuta dalla ~~Questa srl~~ in favore della ricorrente opposta, rispetto a quella pretesa è quella € 3.296,36. Con vittoria delle spese di lite.*";
2. Rilevato che a sostegno delle proprie pretese parte opponente asseriva che in data 29.11.2018 le veniva notificato a mezzo pec il D.I. n. 3491/2018 con il quale le

veniva intimato “di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente: la somma di € 3525,09 lordi, di cui € 365,02 per TFR; gli interessi e la rivalutazione monetaria come da domanda; le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate, come stabilite dal DM 10.3.2014, in Euro 450,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, oltre I.v.a. e C.p.a., oltre contributo unificato se dovuto e versato dal ricorrente”; che con riferimento al rapporto di lavoro di che trattasi e segnatamente per il periodo considerato si era sempre resa disponibile a corrispondere alla lavoratrice le somme che effettivamente le sarebbero spettate vertendo l’impugnazione esclusivamente sull’ammontare della pretesa, la quale si qualificava superiore a quella effettivamente dovuta; che per quanto sopra detto la lavoratrice mancherebbe della legittimazione ad agire; che dalle buste paga in atti emergeva infatti un credito minore; che la pretesa creditoria opposta non si qualificava come un credito certo, liquido ed esigibile in quanto l’esatto ammontare delle maggiori somme che sarebbero dovute in più rispetto a quelle offerte dal datore di lavoro doveva essere accertato con giudizio di cognizione piena e sancito con sentenza di accertamento; che le buste paga e il contratto di lavoro non potevano essere considerati validi o sufficienti fonti di prova;

3. Rilevato che parte opposta chiedeva il rigetto delle avverse pretese e in subordine di accertare l’eventuale minor somma dovuta da ~~████████~~ S.r.l. allegando che parte opponente era una società avente prevalentemente ad oggetto il commercio al dettaglio e all’ingrosso di utensili per la casa, nonché – per quanto qui particolarmente rileva – titolare del punto vendita a insegna ‘~~████████~~’ sito in ~~Cologno Milanese/Varese Ligure~~, che era stata assunta da Square S.r.l. in data 1.03.2018 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (al 75%) e determinato (con scadenza il 30.06.2018 e prorogato fino al 30.09.2018), con mansioni di commessa e inquadramento nel 5° livello del CCNL Commercio e Terziario SI.NA.L.P. applicato dalla Società; che per tutta la durata del rapporto,

la Ricorrente aveva sempre prestato la propria attività lavorativa a favore della Società nella misura di 30 ore settimanali, distribuite su 6 giorni, lavorando presso il punto vendita della Convenuta a insegna '██████' sito in ██████████ ██████████ ██████████; che in data 15.07.2018 dinanzi al continuo e ingiustificato mancato pagamento da parte della Società delle retribuzioni dovutele per i mesi di maggio e giugno 2018, si vedeva costretta a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa, a fronte delle quali █████ s.r.l. (in via del tutto illegittima) provvedeva comunque ad operare le trattenute relative al mancato preavviso e all'indennità sostitutiva dello stesso; che a seguito della presentazione delle dimissioni non le venivano corrisposti gli importi dovuti a titolo di retribuzione per il mese di luglio 2018, nonché le competenze di fine rapporto; che nonostante i vari tentativi di mettersi in contatto con la società non riceveva da questa riscontro motivo per cui si vedeva costretta a ricorrere in giudizio al fine di ottenere la soddisfazione dei crediti di cui sopra; che nonostante quanto affermato in ricorso l'opponente non aveva mai dimostrato nessuna disponibilità al pagamento del credito; che solo successivamente all'opposizione la █████ S.r.l. prendeva contatti con la stessa formulando una proposta transattiva ritenuta comunque inadeguata;

4. Rilevato che l'eccezione di parte opponente secondo cui la █████ sarebbe risultata essere priva di legittimazione ad agire è da rigettarsi in quanto è incontestato che il rapporto contrattuale, da cui deriva il credito azionato, sia intercorso tra le parti oggi in giudizio;
5. Rilevato che secondo giurisprudenza costante e condivisibile i prospetti e le buste paga hanno natura di confessioni stragiudiziali per il datore di lavoro, con conseguente applicazione del regime dell'art. 2735 cod. civ., secondo cui la piena efficacia di prova legale è vincolante per il giudice quando la dichiarazione, sfavorevole all'azienda, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769)

6. Rilevato che la busta paga, quando chiara e non contraddittoria, ha quindi valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute, il datore potrà conseguentemente ritrattare la suddetta dichiarazione solo denunciandone gli eventuali vizi di errore o violenza (Cass. 17 maggio 2006, n. 11536; Cass. 17 settembre 2012, n. 15523);
7. Rilevato che nel caso di specie è incontestata tanto la provenienza delle buste paga dalla datrice di lavoro quanto gli importi in esse contenuti, non avendone parte opponente contestato né l'imputabilità né eventuali vizi;
8. Ritenuto per quanto sopra detto che le buste paga prodotte in giudizio siano idonee a provare il credito vantato dalla lavoratrice nella misura dalla stessa richiesto;
9. Rilevato che parte opposta chiedeva tra l'altro la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c. 3, lamentando il comportamento dalla stessa tenuto, la quale solo successivamente all'opposizione del decreto ingiuntivo prendeva contatti con la lavoratrice al fine di trovare un accordo per la composizione bonaria della lite, accordo a dire della opposta raggiunto ma non rispettato;
10. Rilevato che come ribadito dalla suprema corte la previsione di cui all'art. 96 c. 3 è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche di una celere e efficace definizione dei giudizi nonché interessi della parte tramite la sanzione dell'abuso della "potestas agendi", motivo per cui la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla

giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione;

11.Rilevato che nel caso di specie la situazione di debenza non solo era conosciuta dalla società ma era altresì determinabile sulla base delle buste paga la cui legittimità è come su evidenziato incontestata;

12.Ritenuto per quanto suddetto che il comportamento della ~~██████~~ S.r.l. integri la previsione di cui all'art. 96 c.p.c. motivo per cui si reputa doversi accogliere la richiesta di parte opposta, essendo ravvisabile un danno che si quantifica in € 1.000,00 in via equitativa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie ed in particolare della durata del rapporto e del comportamento complessivo, anche processuale, del datore di lavoro;

13.Ritenuto che le spese debbano seguire il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.;

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, dispone il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna parte opponente a pagare in favore della parte opposta ex art 93 c. 3 c.p.c. alla somma di euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al di del saldo;

Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese generali 15% i.v.a. e c.p.a.



Milano, 07/03/2019

Il Giudice
Maria Grazia Cassia

